

L.R. Lombardia n.10/2003

Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria – Testo unico della disciplina dei tributi regionali

Art. 88

Rateizzazione della sanzione ⁽¹¹⁷⁾.

1. In casi eccezionali, e su richiesta dell'interessato in condizioni economiche disagiate, può essere disposto il pagamento della sanzione in rate mensili fino ad un massimo di trenta, con l'applicazione dell'interesse nella misura prevista dall'[articolo 21 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602](#) (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) e successive modificazioni e integrazioni, maggiorato di tre punti percentuali. La maggiorazione della misura dell'interesse può essere modificata con provvedimento della Giunta regionale.

2. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le modalità per la definizione del numero delle rate mensili in relazione all'importo della sanzione contestata al trasgressore.

(117) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 20 dicembre 2013, n. 10/1174](#).

TITOLO VI

CONTROLLI ISPETTIVI, RECUPERO CREDITI, ATTI DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE COATTIVA

CAPO II

RECUPERO CREDITI E ATTI DI ACCERTAMENTO

Art. 90

Modalità di recupero di somme dovute alla Regione a titolo di tributo.

1. Ai sensi dell'articolo 5, nell'ambito delle attività preliminari finalizzate all'accertamento dei tributi regionali, la competente struttura tributaria può inviare questionari informativi utili all'acquisizione di elementi, dati e notizie necessari alla corretta individuazione del soggetto passivo d'imposta e alla determinazione del corrispondente debito d'imposta. Il questionario informativo può contenere le indicazioni sulle modalità di estinzione del debito tributario secondo le risultanze dell'anagrafe tributaria regionale.

2. Nel caso di notifica del questionario informativo di cui dell'articolo 86, comma 3, contenente indicazioni sulle modalità di estinzione del debito tributario, sono ripetibili le spese del procedimento, nella misura unitaria pari a 3,10 euro, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro delle finanze 8 gennaio 2001 (Ripetibilità delle spese di notifica e determinazione delle somme

oggetto di recupero) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 26 gennaio 2001, n. 21.

3. La misura della ripetibilità delle spese di cui al comma 2 viene adeguata alle variazioni recate dai decreti attuativi delle disposizioni previste dal secondo comma dell'*articolo 4 della L. 10 maggio 1976, n. 249* (Conversione in legge, con modificazioni, del *D.L. 18 marzo 1976, n. 46*, concernente misure urgenti in materia tributaria), nonché dal comma 4 dell'*articolo 4 della L. 12 luglio 1991, n. 202* (Conversione in legge, con modificazioni, del *D.L. 13 maggio 1991, n. 151*, recante provvedimenti urgenti per la finanza pubblica).

4. Decorsi sessanta giorni dalla data di ricevimento senza che il contribuente abbia fatto pervenire le risposte ai quesiti proposti oppure quando sia stata verificata la mancata adesione alle modalità di estinzione della inadempienza secondo le prescrizioni indicate al comma 3 dell'articolo 86, la competente struttura tributaria provvede ad emettere formale avviso di accertamento ovvero ordinanza ingiunzione di pagamento di cui all'*articolo 2 del R.D. n. 639/1910*, nei confronti del trasgressore.

5. L'avviso di accertamento oppure l'ordinanza ingiunzione di pagamento, in relazione alla violazione contestata, deve recare la motivazione dello stesso, gli estremi delle disposizioni di legge violate, l'accertamento della base imponibile non assoggettata al tributo, la determinazione del tributo dovuto ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo III, la quantificazione delle sanzioni amministrative non penali anche tributarie, degli interessi moratori, se previsti, e delle spese del procedimento, nonché le modalità di estinzione dell'inadempienza e i mezzi e gli organi di tutela giurisdizionale.

5-bis. L'ingiunzione fiscale di cui all'*articolo 2 del r.d. 639/1910* deve recare l'indicazione di tutti gli elementi previsti dagli articoli 474 e 480 del c.p.c. ⁽¹¹⁸⁾.

6. A seguito di emissione di atto di accertamento di cui al comma 5, ove non diversamente disposto dalla presente legge, in caso di omesso o tardivo pagamento di tributi dovuti alla Regione il trasgressore è tenuto al pagamento degli interessi moratori. Gli interessi moratori, nella misura dell'interesse legale, con maturazione giorno per giorno, sono dovuti a decorrere dal giorno successivo a quello entro cui doveva essere effettuato il pagamento.

7. In caso di tardivo pagamento, gli interessi moratori sono calcolati alla data dell'effettivo tardivo pagamento. In caso di omesso pagamento, gli interessi moratori sono calcolati alla data di emissione dell'atto di accertamento.

(118) Comma aggiunto dall'*art. 9, comma 6, lettera a), L.R. 31 luglio 2013, n. 5*, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 91

Rateizzazione del tributo ⁽¹¹⁹⁾.

1. Le somme dovute a titolo di tributi di cui al Titolo III, ove non diversamente previsto, possono essere versate, previa esplicita comunicazione da parte del soggetto interessato, in rate mensili di uguale importo, con la maggiorazione degli interessi di cui al comma 2, decorrenti dal mese di scadenza. Il pagamento deve essere completato entro l'esercizio finanziario nel quale si sia costituita l'obbligazione tributaria.
2. La misura degli interessi è pari a quella fissata dall'[articolo 21 del D.P.R. n. 602/1973](#) e successive modificazioni e integrazioni, maggiorata di un punto percentuale in ragione d'anno.
3. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere presentata, pena decadenza dal beneficio, entro il termine di scadenza del pagamento di cui si comunica la rateizzazione.
4. Con deliberazione della Giunta regionale sono determinate le scadenze entro cui effettuare i pagamenti di cui al presente articolo e la maggiorazione della misura dell'interesse di cui al comma 2.
5. In casi eccezionali, e su richiesta dell'interessato in condizioni economiche disagiate, può essere disposto il pagamento del tributo in rate mensili fino ad un massimo di trenta, con l'applicazione dell'interesse nella misura prevista dall'[articolo 21 del D.P.R. n. 602/1973](#) e successive modificazioni e integrazioni, maggiorato di tre punti percentuali. La maggiorazione della misura dell'interesse può essere modificata con provvedimento della Giunta regionale.
6. La richiesta di cui al comma 5 deve essere presentata, pena decadenza dal beneficio, entro il termine di scadenza del pagamento di cui si chiede la rateizzazione.
7. Con provvedimento della Giunta regionale sono stabilite le modalità applicative per il riconoscimento del beneficio di cui al comma 5.

(119) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 20 dicembre 2013, n. 10/1174](#).